

Convenzione per la realizzazione di tirocini

TRA

L'Istituto Tecnico Superiore Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita - con sede legale in Fuscaldo (CS), codice fiscale **96031310780**, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Migliori Carlo

E

ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) con sede legale a Cosenza, Viale Trieste n° 95, P.IVA codice fiscale **03268540782**, rappresentata dalla **Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri** nata a Cosenza, in qualità di Direttore Generale ARSAC, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 79 del 30.12.2024, domiciliato per la carica presso la sede legale in Viale Trieste n° 95, 87100 Cosenza tel. 0984 683202, indirizzo pec: arsac@pec.arsac.calabria.it;

Sede del tirocinio: presso **ARSAC** (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) con sede legale a Cosenza, Viale Trieste n° 95

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- trattasi di un tirocinio curriculare incluso in un processo di formazione e apprendimento svolto all'interno del Piano di Studio dell'I.T.S. Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita -, giusto DPCM 25-01-2008;
- in quanto tirocinio curriculare promosso dall'I.T.S. Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita -, non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste per altri tipi di tirocinio;
- le Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata Stato – Regione non si applicano al tirocinio curriculare
- i tirocini in azienda sono necessari al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura n. 1 soggetti in tirocinio a promozione dell'Istituto Tecnico Superiore Tirreno – Nuove Tecnologie della Vita.

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel Piano di studi è seguito e verificato da un tutor responsabile didattico-organizzativo indicato dal soggetto ospitante (Dr. Michelangelo Bruno Bossio) e condiviso dal soggetto promotore.

3. Per il tirocinante è predisposta, da parte del soggetto ospitante, una scheda individuale attestante l'attività e le ore del tirocinio effettuato.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante, opportunamente informato dal soggetto ospitante, è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal tirocinio;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali;
- e) nel caso il tirocinante viene meno a quanto stabilito nei punti a), b), c) e d), su segnalazione del soggetto ospitante, sarà sostituito dal soggetto promotore.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel Piano di studi.

Art. 5

Il soggetto ospitante farà operare il tirocinante nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 6

1. Il soggetto promotore assicura l'allievo contro gli infortuni presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore che ne investirà gli enti assicurativi;
3. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel Piano delle Attività dell'ITS Tirreno.

(firma per il soggetto promotore)
(Sig. Migliori Carlo)

(firma per il soggetto ospitante)
(Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)